



COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA
Provincia di Treviso

**Approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 5 del 22/01/2013**

**REGOLAMENTO COMUNALE
DEL MERCATO AGRICOLO
DI BORSO DEL GRAPPA**

(D.M. 20 novembre 2007 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali)

INDICE

Art. 1 - Ubicazione e requisiti del mercato	3
Art. 2 - Assegnazione dei posteggi.....	3
Art. 3 - Soggetti e prodotti ammessi alla vendita nel mercato	4
Art. 4 - Prescrizioni per il regolare svolgimento del mercato	4
Art. 5 - Norme igienico-sanitarie.....	5
Art. 6 - Criteri per la trasparenza dei prezzi	6
Art. 7 - Modalità di verifica del rispetto delle regole di gestione da parte degli imprenditori agricoli abilitati alla vendita nel mercato	6
Art. 8 - Altri aspetti di gestione del mercato e della vendita (Canone).....	6
Art. 9 - Funzionamento del mercato	7
Art. 10 - Sanzioni	7
Art. 11 - Tutela dei dati personali	7
Art. 12 - Disposizioni finali.....	8

Art. 1 - Ubicazione e requisiti del mercato

1. Il mercato dei produttori agricoli, denominato "MERCATO AGRICOLO DI BORSO DEL GRAPPA" si svolge sull'area di Piazza Canal come indicato nella planimetria allegata.

2. Il mercato si svolge, settimanalmente, nella giornata di martedì con i seguenti orari:

- inizio allestimento ore 7.00;
- inizio vendita ore 8.00;
- cessazione attività di vendita ore 13.00;
- sgombero entro le ore 14.00.

3. Il mercato è composto da:

- un numero massimo di 10 posteggi fissi aventi una superficie di vendita di mq 9 (3 mt fronte e 3 mt profondità) e posti ad un intervallo di metri 1 fra di loro;
- un numero massimo di massimo 4 posteggi mobili (destinati ad automezzi attrezzati per la vendita) aventi una superficie variabile (da mt 7 a mt 10) posti ad un intervallo di metri 1 fra di loro.

4. L'Amministrazione comunale, con deliberazione della giunta e sentite le associazioni di categoria, può apportare modifiche alle disposizioni del presente articolo.

Art. 2 - Assegnazione dei posteggi

1. I posteggi sono assegnati tenuto conto delle esigenze dei singoli produttori, dando nell'ordine priorità:

- a) aziende agricole ubicate nel Comune di Borso del Grappa alle quali sarà assegnata, anche a rotazione, la superficie coperta;
- b) tipicità locale dei prodotti;
- c) diversificazione dei prodotti posti in vendita;
- d) imprese che vendono prodotti protetti da marchi di tutela, aziende che si differenziano per tipologie di prodotti posti in vendita, aziende che realizzano durante il mercato attività didattiche e dimostrative legate ai prodotti del territorio di riferimento, aziende che si aggregano per richiedere l'assegnazione di un unico posteggio (in numero non maggiore a due) con la garanzia di mantenere la costante partecipazione al mercato tramite turnazioni decise fra le parti, aziende che vendono esclusivamente prodotti biologici di propria produzione;
- e) anzianità di presenza per le imprese che hanno già partecipato al mercato contadino di Borso del Grappa
- f) alle aziende agricole ubicate nei comuni del Veneto, con priorità in base alla vicinanza della casa comunale del Comune di Borso del Grappa rispetto alla sede legale dell'azienda agricola.

2. Una singola azienda non può ottenere l'assegnazione di più posteggi.

3. La Giunta Comunale approva un avviso per l'assegnazione annuale dei posteggi definendo, in aggiunta ai criteri di cui al precedente comma 1:

- le modalità e i limiti per l'assegnazione continuativa in abbonamento (annuale) e la relativa modulistica;
- le modalità e i limiti e per le assegnazioni temporanee di posteggi e la relativa modulistica;
- le modalità di assegnazione giornaliera dei posteggi da parte della polizia locale in modo che gli stessi risultino il più possibile occupati;
- l'eventuale numero massimo di espositori che propongono la stessa merceologia;

- l'eventuale rotazione tra coloro che chiedono l'assegnazione continuativa, qualora le richieste siano superiori al numero dei posti disponibili, al fine di garantire la partecipazione qualificata di tutti gli imprenditori agricoli. La rotazione non è in ogni caso ammessa per garantire la partecipazione di aziende che non risultano in possesso dei requisiti di cui al primo periodo dell'articolo 3, comma 4, del presente regolamento.

Art. 3 - Soggetti e prodotti ammessi alla vendita nel mercato

1. Al mercato agricolo di Borso del Grappa possono essere ammessi gli imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese e in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 comma 6 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228.

2. Per imprenditore agricolo si intende quanto previsto dall'articolo 2135 del codice civile, così come modificato dall'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228. Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.

3. L'attività di vendita nel mercato è esercitata dai titolari d'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all'art. 1, comma 1094, della Legge 27.12.2006, n.296 dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa.

4. Oltre a quanto indicato nei precedenti commi, gli imprenditori agricoli devono avere la sede dell'azienda nei Comuni ubicati entro un raggio di 30 Km dal Comune di Borso del Grappa (TV). Il presente limite non opera, per le aziende aventi sede legale nella Regione Veneto, qualora vi sia ancora disponibilità per l'assegnazione continuativa di posteggi in abbonamento ovvero in caso di eventuali deroghe previste dalla Giunta al fine di garantire la presenza di eventuali tipologie merceologiche.

5. Nel mercato agricolo possono essere posti in vendita esclusivamente prodotti agricoli conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice.

Nel rispetto delle norme CEE sulla qualità dei prodotti dovrà essere data visibilità ai prodotti insigniti di marchi di qualità aziendali o generici, quali "DE.CO., IGP, DOP, DOC, DOCG", etc. Devono essere posti in vendita solo prodotti agricoli provenienti dalla propria Azienda, o da altre, i cui terreni rientrano nel territorio indicato dal presente regolamento, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione. Nel caso di prodotti trasformati, gli ingredienti utilizzati per la preparazione, dovranno essere prevalentemente di origine aziendale. Nel caso in cui la produzione e/o trasformazione non avvenga in azienda si dovrà dimostrare, attraverso apposita documentazione, l'origine aziendale della materia prima. Al fine di tutelare e promuovere il prodotto agricolo locale denominato "Biso di Borso" la vendita di tale prodotto è consentita esclusivamente ai soci iscritti all'Associazione Biscoltori di Borso del Grappa.

6. All'interno del mercato agricolo possono essere realizzate attività culturali, didattiche e dimostrative, legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio di riferimento, anche attraverso sinergie e scambi con altri mercati autorizzati. Per tali attività dovrà essere preventivamente presentata richiesta scritta all'Amministrazione comunale, che si intende accolta salvo esplicito diniego da formalizzare entro 20 giorni dal ricevimento della domanda.

Art. 4 - Prescrizioni per il regolare svolgimento del mercato

1. L'operatore deve rispettare gli orari stabiliti per l'esercizio dell'attività, per l'inizio e la fine delle operazioni di vendita e per il montaggio e lo smontaggio delle strutture.

2. I posteggi dovranno essere separati tra loro di almeno 1 metro (uno). E' permesso sovrapporre, lateralmente tra banco e banco, le tende di copertura con il preventivo assenso di tutti gli operatori interessati.

3. I banchi, gli autoservizi e le attrezzature devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato. Gli operatori non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella stabilita.

4. Le eventuali tende ed analoghe coperture dei banchi devono essere sollevate di almeno 2,10 metri dal suolo e non possono sporgere oltre un metro dalla verticale del limite di allineamento del posteggio assegnato. Inoltre vanno collocate in modo da lasciare libero ed agevole il passaggio, da non costituire pericolo e molestia e da non precludere la visuale degli altri banchi.

La merce non può essere esposta oltre lo spazio assegnato, né oltre il limite di allineamento.

5. E' vietato annunciare con grida, clamori e mezzi sonori il prezzo e la qualità delle merci e ricorrere alla vendita mediante il sistema del pubblico incanto.

6. Alle pulizie ed asporto rifiuti provvede direttamente il singolo operatore.

7. L'operatore deve rispettare le eventuali condizioni particolari cui è sottoposto l'esercizio di vendita, ai fini della salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale.

8. E' vietato danneggiare la sede stradale, le piantagioni, la segnaletica, gli elementi di arredo urbano e gli impianti che ad essa appartengono.

9. Con l'uso del posteggio l'operatore assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.

10. L'operatore ha l'obbligo di esibire la comunicazione di cui al D.Lgs 228/2001 in originale su richiesta dei competenti organi di vigilanza.

11. Non è permesso sgombrare il posteggio prima delle ore previste se non per gravi intemperie od in caso di comprovata necessità, da comunicare immediatamente alla polizia locale (nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero).

Art. 5 - Norme igienico-sanitarie

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 3 aprile 2002.

2. Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l'attività, del rispetto delle prescrizioni indicate nell'OMS2002 e dell'osservanza delle norme igienico-sanitarie.

3. Il negozio mobile, con il quale viene esercitato il commercio dei prodotti alimentari, deve rispettare i requisiti di cui all'OMS2002. Nell'interno dei negozi mobili, da sottoporre periodicamente ad idonei trattamenti di pulizia, disinfezione e disinfestazione, i prodotti alimentari devono essere collocati in modo da evitare i rischi di contaminazione.

4. I banchi temporanei, ferma restando l'osservanza delle norme generali di igiene, devono avere i seguenti requisiti:

- a) essere installati in modo che ne sia assicurata la stabilità durante l'attività commerciale utilizzando qualsiasi materiale purché igienicamente idoneo a venire in contatto con gli alimenti che sono offerti in vendita;
- b) avere piani rialzati da terra, per un'altezza non inferiore a un metro;
- c) avere banchi di esposizione costituiti da materiale facilmente lavabile e disinfettabile e muniti di adeguati sistemi, in grado di proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni esterne.

5. Le disposizioni di cui al comma 4, lettere b) e c), non si applicano ai prodotti ortofrutticoli freschi ed ai prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non. Tali prodotti devono essere comunque mantenuti in idonei contenitori, collocati ad un livello minimo di 50 centimetri dal suolo.

6. I banchi temporanei non possono essere adibiti alla vendita di carni fresche e alla loro preparazione.

7. L'esposizione e la vendita di prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, e di prodotti ortofrutticoli freschi, è consentita anche senza collegamento alle reti di distribuzione dell'energia elettrica e di acqua potabile. In ogni caso l'eventuale bagnatura dei prodotti ortofrutticoli freschi può essere effettuata soltanto con acqua potabile.

Art. 6 - Criteri per la trasparenza dei prezzi

1. I prodotti esposti per la vendita devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, a collo o per unità di misura, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo, nonché con l'indicazione della varietà e della provenienza.

2. L'etichettatura o cartellini di vendita di ogni prodotto commercializzato dovrà contenere una comunicazione trasparente, dalla quale il consumatore otterrà efficaci conoscenze ed informazioni oltre che sul prezzo applicato, anche sull'origine dei prodotti.

Art. 7 - Modalità di verifica del rispetto delle regole di gestione da parte degli imprenditori agricoli abilitati alla vendita nel mercato

1. Coloro che operino in contrasto con quanto stabilito con il presente regolamento, salva l'applicazione delle sanzioni previste al successivo articolo 10, sono diffidati al rispetto delle relative disposizioni ed in caso di recidiva possono essere esclusi dalla partecipazione al mercato.

2. Gli imprenditori agricoli partecipanti ai mercati sono tenuti a consentire ai competenti organi di controllo e alla polizia locale di effettuare verifiche nella propria azienda sulle effettive produzioni e rispettive quantità ed inoltre sono tenuti a dimostrare l'osservanza di tutte le normative sulla sanità dei prodotti.

Art. 8 - Altri aspetti di gestione del mercato e della vendita (Canone)

1. I mezzi di trasporto non potranno essere posteggiati all'interno dell'area assegnata e gli stessi non dovranno costituire intralcio, pericolo, o danni alla pavimentazione.

2. Il corrispettivo da pagare per l'utilizzo del posteggio è stabilito come segue:

- a) Utilizzo temporaneo
 - euro 7,50 per ogni singolo mercato operatori fissi.
 - euro 15,00 per ogni singolo mercato autoservizi.
- b) Utilizzo continuativo annuale

- posteggi fissi - euro 3,75 per ogni singolo mercato, con pagamento anticipato per utilizzo continuato in abbonamento annuale.
 - posteggi mobili - euro 7,50 per ogni singolo mercato, con pagamento anticipato per utilizzo continuato in abbonamento annuale.
- c) le suddette tariffe sono ridotte del 20% per le imprese agricole con sede legale nel territorio Comunale.

3. Ad avvenuto pagamento del corrispettivo è rilasciata all'operatore una scheda nominativa premarcata e la polizia locale provvede a confermare di volta in volta la presenza.

4. Le tariffe di cui al comma 2 del presente articolo possono essere rideterminate annualmente dalla Giunta Comunale.

Art. 9 - Funzionamento del mercato

1. Il mercato è gestito dal comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato, fermo restando, per questi ultimi, la possibilità di affidamento a soggetto esterno sulla base di specifica convenzione.

2. Allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato, i responsabili degli uffici preposti emanano gli atti necessari al rispetto delle norme vigenti, nonché a garantire la piena attuazione degli indirizzi dell'amministrazione comunale.

3. Al servizio di vigilanza annonaria provvede la polizia locale. Al servizio di vigilanza igienicosanitaria provvede, nell'ambito delle proprie competenze, l'Azienda ULSS.

4. L'operatore di polizia locale addetto al controllo del mercato annota ogni volta le presenze degli operatori in un apposito registro.

5. Gli atti relativi al mercato sono pubblici e consultabili presso l'ufficio di polizia locale, nei giorni ed ore di apertura al pubblico.

Art. 10 - Sanzioni

1. Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 7, comma 1, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, non già sanzionate a seguito di specifiche disposizioni normative, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria graduata da un minimo di euro 51,00 ad un massimo di euro 309,00, con la procedura di cui alla L. 689/1981 e successive modificazioni.

2. In caso di recidiva nell'inosservanza delle disposizioni riguardanti gli oneri di pulizia, il rispetto degli orari e della vendita di prodotti derivanti dal proprio fondo, la sanzione di cui al precedente comma è raddoppiata. L'onere della prova della provenienza dei prodotti incombe sull'Azienda venditrice attraverso la sottoscrizione dell'apposito modulo predisposto dalla giunta comunale.

Art. 11 - Tutela dei dati personali

1. I produttori agricoli, nel trasmettere i propri dati al Comune, acconsentono al loro trattamento limitatamente a quanto necessario all'organizzazione e gestione del presente servizio.

2. Nella domanda di assegnazione del posteggio dichiarano di essere informati dei diritti conferitigli dall'articolo 7 del D.Lgs 196/2003.

3. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Borso del Grappa.

Art. 12 - Disposizioni finali

1. Qualora la giornata di svolgimento del mercato coincidesse con un giorno festivo, sarà valutata di volta in volta dall'Amministrazione comunale, sentite le associazioni di categoria, l'opportunità di effettuare ugualmente il mercato, anticiparlo o non effettuarlo.

2. La comunicazione di cui all'art. 4 del D.Lgs. 228/2001 avrà efficacia immediata.

3. L'Amministrazione comunale, sentite le associazioni di categoria, potrà, per particolari periodi, variare la frequenza del mercato, eventualmente anche con mercati straordinari, anche in aree diverse, in funzione della partecipazione degli operatori e dell'afflusso dei consumatori.

4. Il presente Regolamento entrerà in vigore nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione all'albo pretorio del Comune della deliberazione di approvazione del consiglio comunale.

5. A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento è abrogata ogni altra disposizione regolamentare comunale contrastante ad esclusione delle disposizioni attualmente vigenti che consentano di garantire il regolare svolgimento del mercato agricolo, fino alla prima assegnazione dei posteggi ai sensi del presente regolamento.